

Deliberazione 27 aprile 2010 – ARG/elt 59/10

Disposizioni transitorie in materia di corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per le utenze in altissima tensione con una tensione nominale fra le fasi superiore a 220 kV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: T.A.R. - Lombardia), n. R.G. 00560/2008, e successivi motivi aggiunti (di seguito: ricorso n. 560/2008);
- la sentenza del T.A.R. - Lombardia del 15 dicembre 2009, n. 6269/2009, come corretta a seguito dell'ordinanza di correzione del 25 febbraio 2010, n. 31/2010 (di seguito: sentenza del TAR Lombardia n. 6269/2009);
- il ricorso in appello proposto dall'Autorità al Consiglio di Stato, R.G. n.1375/2010;
- il ricorso in appello proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. al Consiglio di Stato, R.G. n. 1525/2010;
- il ricorso al T.A.R. – Lombardia, R.G. n. 515/2010 (di seguito: ricorso n. R.G. n. 515/2010);
- la comunicazione della Cassa del 22 febbraio 2010, prot. n. 790 (prot. Autorità n. A-8823 del 25 febbraio 2010);
- la comunicazione dell'Autorità protocollo n. P-0009525 del 2 marzo 2010;
- la comunicazione di Terna TE/P20100004092 del 31 marzo 2010 (prot. Autorità A-014081 del 6 aprile 2010).

Considerato che:

- con il TIT l'Autorità ha disciplinato l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011;
- il comma 2.2, lettera g) del TIT distingue, fra le altre, la tipologia di utenza in altissima tensione con una tensione nominale tra le fasi superiore a 220 kV;
- il comma 5.1 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice, applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2 lettera g), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, composta dalla componente tariffaria TRAS;
- il comma 5.2 del TIT prevede che la componente tariffaria TRAS è pari alla componente CTR, fissata nella tabella 6 dell'allegato 1 al TIT, corretta tenendo conto delle perdite di rete, ed assume i valori di cui alla tabella 1 dell'allegato n. 1 al TIT;
- l'articolo 6 del TIT prevede una tariffa di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione applicata alle attuali e potenziali controparti di cui al comma 2.2, lettere g), i cui valori sono fissati nella tabella 2 di cui all'allegato n. 1 al TIT;
- la medesima tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 6 del TIT comprende, fra le altre, la componente $\rho_3(disAT)$, a copertura dei costi per il servizio di distribuzione in alta tensione;
- l'articolo 7 del TIT prevede una tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione che coincide con la tariffa di riferimento per la tipologia di utenza di cui al comma 2.2, g) e i cui valori sono fissati nella tabella 3, di cui all'allegato 1 del TIT;
- l'articolo 21 (commi 21.1, lettera a) e 21.2, lettera a)) prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica, con riferimento ai punti di prelievo, è l'impresa distributrice;
- la Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del TIT disciplina la perequazione generale;
- con la deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2009, in coerenza con le disposizioni del TIT, le tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione ARG/elt 203/09, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2010, in coerenza con le disposizioni del TIT, le tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Considerato inoltre che:

- Acciaieria Arvedi S.p.A., utente allacciato alla rete in altissima tensione a 380 kV, ha presentato ricorso n. 560/2008 al T.A.R. – Lombardia, impugnando la deliberazione n. 348/07 e in particolare le disposizioni del TIT relative alla tariffa di distribuzione (Artt. 6 e 7 del TIT e Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al TIT), alla tariffa di trasmissione (Art. 5 del TIT e Tabelle 1 e 6 dell'Allegato 1 al TIT) e alla responsabilità del servizio di misura (Art. 21 del TIT), con riferimento alla propria tipologia di utenza; lo stesso utente ha presentato motivi aggiunti, per l'annullamento della deliberazione ARG/elt 188/08, di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2009;

- con la sentenza del T.A.R. – Lombardia n. 6269/2009, è stato accolto il ricorso n. 560/2008 e i successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, è stato disposto l'annullamento della deliberazione n. 348/07 e della deliberazione ARG/elt 188/08, non nella loro totalità ma solo per le parti oggetto di impugnazione, cioè quelle che prevedono, con riferimento agli utenti in altissima tensione superiore a 220 kV, l'applicazione della tariffa di distribuzione e della componente tariffaria TRAS pari a quella CTR e la responsabilità del servizio di misura;
- il corrispettivo di misura è in ogni caso dovuto indipendentemente dall'impresa titolata a garantirne il servizio e che una riorganizzazione delle responsabilità comporta oneri aggiuntivi nonché tempi tecnici necessari all'adeguamento degli stati di proprietà;
- avverso la sentenza del T.A.R. – Lombardia n. 6269/2009 l'Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato;
- con ricorso R.G. n. 515/2010, Acciaieria Arvedi S.p.A ha impugnato innanzi al T.A.R. – Lombardia la deliberazione ARG/elt 203/09, di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2010;
- le attività per la determinazione degli importi di perequazione generale per l'anno 2008 si sono concluse.

Ritenuto opportuno:

- stante l'efficacia della sentenza del TAR e nelle more della decisione del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi avversi alla sentenza del TAR Lombardia n. 6269/2009, introdurre disposizioni transitorie per gli anni 2008 e 2009 in materia di corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per le utenze in altissima tensione con una tensione nominale fra le fasi superiore a 220 kV, coerenti con la citata sentenza, nei limiti della realizzabilità e senza indurre rilevanti costi al sistema elettrico;
- nelle more della decisione del ricorso R.G. n. 515/2010, adottare misure provvisorie anche per l'anno 2010 al fine di armonizzare transitoriamente la regolazione tariffaria in coerenza con le disposizioni previste dal presente provvedimento per gli anni 2008 e 2009;
- ribadire che la presente deliberazione non costituisce in alcun modo rinuncia all'appello presentato al Consiglio di Stato e che sulle disposizioni adottate, in quanto transitorie, non può comunque formarsi alcun affidamento;
- non intervenire in relazione alla responsabilità della misura stante l'incertezza sulla soluzione finale che si configurerà a conclusione del procedimento giudiziario, confermando transitoriamente l'assetto delle responsabilità previste dall'articolo 21 del TIT.

Ritenuto quindi opportuno:

- disporre transitoriamente e in deroga alle disposizioni del TIT, per gli anni del periodo regolatorio 2008, 2009 e 2010, che alla tipologia di utenza di cui al comma 2.2., lettera g):
 - a) non sia applicata la componente ρ_3 (disAT) a copertura dei costi per il servizio di distribuzione in alta tensione di cui all'articolo 6 del TIT;

- b) sia applicata una componente tariffaria $TRAS_{prov}$ a copertura dei costi per il servizio di trasmissione di pertinenza dei clienti allacciati a livelli di tensione superiore a 220 kV, determinata, sulla base di valutazioni preliminari e delle prime informazioni fornite da Terna, secondo i criteri generali di seguito indicati;
- ai fini della determinazione della quota di costo di capitale (remunerazione del capitale investito e ammortamenti) da considerare per il dimensionamento della componente $TRAS_{prov}$ far riferimento all'incidenza dei costi relativi alle componenti di rete (linee e stazioni) con tensione nominale tra le fasi superiore a 220 kV, sul totale del capitale investito in linee e stazioni relative alla RTN;
 - attribuire uniformemente agli utenti della rete di trasmissione nazionale i costi operativi comuni e costi relativi al Piano di Difesa di cui all'articolo 1 *quinquies*, comma 9, della legge n. 290/03;
 - ai fini della determinazione della quota di costo operativo (esclusi i costi operativi comuni di cui sopra) da considerare per il dimensionamento della componente $TRAS_{prov}$ far riferimento al peso, in termini di lunghezza, delle linee con tensione nominale tra le fasi superiore a 220 kV sulla totalità delle linee della rete di trasmissione nazionale;
 - aggiornare la componente $TRAS_{prov}$ per gli anni successivi al 2008 in coerenza con le variazioni della componente TRAS;
 - che il minor gettito derivante dall'introduzione della disciplina transitoria di cui al presente provvedimento sia compensato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico attraverso i meccanismi di perequazione generale previsti nel TIT;
 - compensare il minor gettito relativo all'anno 2008 nell'ambito della perequazione per l'anno 2009

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni e ambito di applicazione

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del TIT.
- 1.2 Nelle more della decisione del Consiglio di Stato in merito ai proposti appelli avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 6269/2009 e della decisione del TAR Lombardia in merito al ricorso R.G. n. 515/2010, il presente provvedimento reca disposizioni provvisorie, applicabili dall'1 gennaio 2008, in deroga alle corrispondenti disposizioni del TIT e relative alla tipologia di utenza di cui al comma 2.2., lettera g) del medesimo TIT.
- 1.3 Con successivo provvedimento, da adottarsi in esito alla decisione del Consiglio di Stato di cui al precedente comma, l'Autorità adotta disposizioni definitive in merito a quanto disciplinato dal presente provvedimento.

Articolo 2

Tariffa per il servizio di trasmissione

- 2.1 A parziale deroga del comma 5.1 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera g), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione pari alla componente $TRAS_{prov}$.
- 2.2 La componente $TRAS_{prov}$ assume, per i corrispondenti anni, i valori di cui alla Tabella 1 del presente provvedimento.

Articolo 3

Tariffa per il servizio di distribuzione

- 3.1 A parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del TIT e alla Tabella 3 di cui all'Allegato n. 1 del medesimo TIT, per le attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera g), la componente espressa in centesimi di euro/kWh della tariffa codice AATE, è posta pari a zero.

Articolo 4

Squilibri di perequazione

- 4.1 Con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010, le imprese distributrici provvedono entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento alla rettifica delle fatture emesse, qualora non conformi al provvedimento stesso.
- 4.2 I minori ricavi per le imprese distributrici conseguenti all'applicazione del presente provvedimento sono compensati nell'ambito delle procedure di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del TIT.
- 4.3 Gli importi relativi all'anno 2008 sono compensati nell'ambito della perequazione relativa all'anno 2009.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, alla società Terna Spa, alla società Acciaieria Arvedi S.p.A., alla società ENEL Distribuzione S.p.A., mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

27 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis